

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 495

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MELELEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2001

—————

Proroga delle facoltà previste dall’articolo 32, comma 5 e
dall’articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, aveva concesso un periodo di quattro anni, che scadrà il 31 dicembre 2001, durante il quale gli ufficiali che si trovano a non più di quattro anni dal limite di età possono a domanda essere collocati in ausiliaria (articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224; tale cessazione dal servizio è equiparata a tutti gli effetti a quella per il raggiungimento dei limiti di età, e i tenenti colonnelli con trenta anni di servizio effettivamente prestato oppure con sette anni di permanenza nel grado vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio (articolo 32, comma 5, della citata legge n. 224 del 1986).

Con l'approssimarsi di tale scadenza molti ufficiali, in possesso dei predetti re-

quisiti, stanno presentando domanda di collocamento in ausiliaria o congedo per non perdere i previsti benefici, determinando, di conseguenza, notevoli vacanze negli organici degli ufficiali superiori.

Il presente disegno di legge intende prorogare di due anni la scadenza di tali benefici, non solo per frenare l'esodo degli ufficiali, ma anche per determinare una continuità del beneficio del collocamento in ausiliaria a domanda, con meno di quattro anni dal limite di età, con il beneficio già previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che prevede il collocamento in ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2004 per tutto il personale militare con meno di cinque anni dal limite di età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le facoltà previste dagli articoli 32, comma 5 e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2001 come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, possono essere esercitate dal personale fino al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

